



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ELEZIONI 2026

MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA
PROCEDURA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DEL MEDIO CAMPIDANO





PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Sommario

Premessa.....	3
Art. 1. Finalità	4
CAPO I - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE	4
Art. 2. Procedimento elettorale	4
Art. 3. Ufficio elettorale	4
CAPO II – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	5
Art. 4. Elettorato attivo.....	5
Art. 5. Elettorato passivo	5
Art. 6. Requisiti per la candidatura	5
Art. 7. Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo	5
Art. 8. Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica.....	6
Art. 9. Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali	6
CAPO III –CANDIDATURE, FORMAZIONE LISTE, SOTTOSCRIZIONI	6
Art. 10. Candidatura a presidente della Provincia	6
Art. 11. Le sottoscrizioni	6
Art. 12. Denominazione delle liste e contrassegno elettorale	7
CAPO IV – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	7
Art. 13. Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente.....	7
Art. 14. Rinuncia alla candidatura	8
Art. 15. Deposito candidatura a presidente della provincia	8
CAPO V – ESAME DELLE CANDIDATURE.....	9
Art. 16. Procedure di verifica	9
Art. 17. Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori	9
Art. 18. Verifica delle candidature	9
Art. 19. Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni Elettorali.....	9
Art. 20. Completamento esame delle candidature	10
Art. 21. Numerazione progressiva delle liste e delle candidature	10
CAPO VI – INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO	10
Art. 22. Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà	10
Art. 23. Sede delle operazioni di voto	11
Art. 24. Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio	11
Art. 25. Compiti e poteri del presidente del seggio	12
Art. 26. Funzioni del vice presidente.....	13
Art. 27. Compiti del segretario e degli scrutatori	13
CAPO VII – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE.....	13
Art. 28. Costituzione del seggio elettorale	13



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Art. 29. Votazioni.....	14
Art. 30. Modalità di espressione del voto per il candidato presidente	14
Art. 31. Operazioni di scrutinio	14
Art. 32. Materiale elettorale.....	16
Art. 33. Proclamazione alla carica di presidente della Provincia	16
Art. 34. Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale.....	16
Art. 35. Disposizioni finali	16

PREMESSA

Il presente manuale elettorale per la elezione del Presidente del Medio Campidano viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014), della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali" e delle loro successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nelle leggi predette inerenti agli organi delle Province, alla loro elezione e funzionamento. Il presente manuale disciplina le modalità di elezione del Presidente della Provincia. Il manuale è composto da 7 capi e 35 articoli.

Il titolo dell'articolo individua il riferimento alla elezione del Presidente, la norma attiene al procedimento elettorale per l'elezione degli organi provinciali.

Inoltre il riferimento al Presidente della Provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi alla Vice Presidente in carica, facente funzioni.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Art. 1. Finalità

1. Il presente manuale definisce, ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2, della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della Provincia del Medio Campidano in occasione delle elezioni del Presidente della Provincia.

CAPO I - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2. Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con proprio decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia del Medio Campidano almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e contestualmente trasmesso via PEC ai comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione dell'eletto.
4. La vice Presidente in carica della Provincia del Medio Campidano ha indetto le elezioni, con Decreto n. 11 del 08.07.2026, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato agli Enti Locali, per la giornata di mercoledì **26 agosto 2026**.

Art. 3. Ufficio elettorale

1. Presso la sede della Provincia a Sanluri è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente della Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Vengono altresì individuati i componenti supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato, di norma, nella figura del Segretario Generale e, dove presente, nella figura del Direttore Generale e i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla area Operatori Esperti, applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
5. I componenti dei seggi si atterranno alle direttive e alle disposizioni impartite dall'ufficio



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

elettorale;

6. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
7. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

CAPO II – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4. Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 69, della Legge 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei Sindaci dei Comuni della Provincia del Medio Campidano, in carica alla data della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5. Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della Provincia del Medio Campidano.

Art. 6. Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti, in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di Presidente può accettare la candidatura in più liste.
3. È ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere Provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di Consigliere Provinciale e al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, Legge 56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata

Art. 7. Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri Comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nell'attestazione il Comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia, nella sezione Albo Pretorio on line con apposito richiamo nella home page entro il 30° giorno antecedente la votazione, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno e il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla lista di elettori.

Art. 8. Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, il competente Segretario Comunale comunica immediatamente alla Provincia la cessazione dalla carica del Sindaco o dei Consiglieri Comunali e trasmette l'attestazione degli amministratori locali in carica ogni volta in cui si verificano variazioni.
2. Analogamente i Sindaci candidati o eletti negli organi Provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.

Art. 9. Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III –CANDIDATURE, FORMAZIONE LISTE, SOTTOSCRIZIONI

Art. 10. Candidatura a presidente della Provincia

1. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento **di cui all'art. 9**.
2. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco.

Art. 11. Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni Provinciali, così come determinati



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 9.

2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente.
4. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Art. 12. Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna candidatura è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata di contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento Nazionale o Europeo o nel Consiglio della Regione Sardegna. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del Presidente o Segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 13. Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

- a. la candidatura alla carica di Presidente della Provincia, redatta come indicato all'articolo 10 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";
 - b. due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i consiglieri dei Comuni della Provincia – anche presentatori di lista o candidato, incaricati di assistere all'attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione, avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
 - c. la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 12.
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità e ineleggibilità previste dalla legge redatto sul modello appositamente predisposto.

Art. 14. Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

Art. 15. Deposito candidatura a presidente della provincia

1. L'atto di presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, deve essere depositato presso l'ufficio elettorale nelle mani di almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia nella sede di Sanluri, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del ventunesimo giorno e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e, nel secondo giorno, dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
3. Non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. L'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto. Procede, altresì, a registrare l'identità e il recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista, per eventuali comunicazioni.

CAPO V – ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 16. Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia, sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 18 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 17. Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.12 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia ruscando la candidatura/lista che non raggiunga il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 18. Verifica delle candidature

1. Sono esclusi dalla candidatura a Presidente:
 - a. i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
 - b. i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235 del 2012;
 - c. i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco di uno dei Comuni della Provincia;
 - d. i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

Art. 19. Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni Elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 14 intitolato "Denominazione delle liste e contrassegno elettorale" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 11 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista.
4. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 20. Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente riconsiderata.
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o riconsiderazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 21. Numerazione progressiva delle liste e delle candidature

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI – INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 22. Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I candidati a Presidente, hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Comuni della Provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo e uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge.
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante del candidato Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 23. Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo sia per l'elezione dei Consiglieri Provinciali che per l'elezione del Presidente della Provincia presso la sede legale della provincia, in via Paganini n. 22 a Sanluri.
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 24. Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. il seggio elettorale assiste alle operazioni di votazione e di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.
3. Il seggio elettorale è costituito con provvedimento del Presidente della Provincia ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario.
4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nel seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
6. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale di appartenenza, perché ricoverato in luogo di cura nel territorio Provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti a tutela della segretezza del voto.

Art. 25. Compiti e poteri del presidente del seggio

1. Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su:
 - a. difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
 - b. reclami, anche orali e proteste;
 - c. contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale dipendente della Provincia.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando lo ritenga opportuno ovvero valutata la richiesta dei componenti dell'ufficio elettorale.
6. Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Art. 26. Funzioni del vice presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il Vice Presidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte nel rispettivo seggio elettorale.

Art. 27. Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a. compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b. nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale, registra i voti espressi;
 - c. confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione Provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 06.00 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 28. Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale può essere costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni, oppure alle ore 6.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate nel giorno antecedente al giorno delle elezioni, vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del relativo seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il Presidente di ciascun seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Art. 29. Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata e annullata prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20.00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 30. Modalità di espressione del voto per il candidato presidente

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2. L'elettore esprime il proprio voto apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 31. Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a. verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b. contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato;
 - c. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
3. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelle" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
4. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione Provinciale.
5. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
 - a. non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b. non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente);
 - c. contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
 - a. numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b. numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
8. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 32. Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
 - a. il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b. il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.
 - c. le tabelle di scrutinio.
2. Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 33. Proclamazione alla carica di presidente della Provincia

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 34. Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

1. Entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia.

Art. 35. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e Provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.